



RELAZIONE TECNICA

a supporto della

Revisione Ordinaria delle Partecipazioni

art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

Allegato al Provvedimento del
Consiglio n. ____ dd. 14 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
dott. Roberto Orempuller

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere ad un programma di razionalizzazione delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dall'eventuale ricognizione.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica. Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta. Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di

una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006. Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche. La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o "partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale. In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell'"oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale. Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non

saranno prese in considerazione in sede di analisi. Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

2.1 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

Dati identificativi:

Codice fiscale: 01533550222

Oggetto dell'attività: attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

Tipo e misura di partecipazione: Diretta al 0,51% (calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci tra Comuni e Comunità di Valle)

Numero dipendenti: 22 di cui 4 quadri e 18 impiegati + 5 distaccati da Informatica Trentina Spa

Numero Amministratori: 7

Fatturato ultimo triennio: € 1.178.467,00 (2017) - € 1.368.411,00 (2016) - € 1.114.214,00 (2015)

Risultato ultimi 5 esercizi: € 339.479,00 (2017) - € 380.756,00 (2016) - € 178.915,00 (2015) - € 20.842,00 (2014) - € 21.184,00 (2013)

Qualificazione:

Trattasi di società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente pubblico affidante (art. 4, comma 2, lettera d) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ha aderito al Consorzio dei Comuni Trentini con deliberazione della Giunta n. 23 dd. 10.06.2011.

Esito della ricognizione:

Trattandosi della società cooperativa riconosciuta nei rispettivi statuti quale articolazione per la Provincia di Trento dell'ANCI e dell'UNCCEM, la partecipazione in oggetto viene mantenuta in quanto la società produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli Enti Locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti in consociati. Non sia sottovalutata inoltre l'attività di formazione al personale ed agli amministratori degli enti locali trentini, in tutte le materie inerenti al comparto della pubblica amministrazione. A decorrere dall'anno 2018 inoltre il Consorzio in parola è formalmente abilitato allo svolgimento di servizi per conto degli enti partecipanti in modalità *in house*.

2.2 INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 00990320228

Oggetto dell'attività: produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico

Tipo e misura di partecipazione: Diretta al 0,0399%

Numero dipendenti: 264

Numero Amministratori: 5

Fatturato ultimo triennio: € 39.160.918 (2017) - € 40.585.390,00 (2016) - € 41.709.299,00 (2015)

Risultato ultimi 5 esercizi: € 892.950,00 (2017) - € 216.007,00 (2016) - € 122.860,00 (2015) - € 1.156.857,00 (2014) - € 705.703,00 (2013)

Qualificazione:

Trattasi di società in house di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente pubblico affidante (art. 4, comma 2, lettera d) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ha aderito ad Informatica Trentina S.p.A. con deliberazione dell'Assemblea n. n. 14 dd. 10.05.2010.

Esito della ricognizione:

Trattandosi di una società di sistema prevista dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2016) rappresenta uno strumento comune ed "aggregante" per tutto il territorio provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative ed integrate. Attraverso il perseguimento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale, sia in termini di investimento che di gestione dello stesso. Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto.

La partecipazione in oggetto andrebbe mantenuta in quanto la società produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli Enti Locali.

2.3 TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 02002380224

Oggetto dell'attività: produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate

Tipo e misura di partecipazione: Diretta al 0,451%

Numero dipendenti: 49

Numero Amministratori: 5

Fatturato ultimo triennio: € 3.648.529,00 (2017) - € 3.555.644,00 (2016) - € 3.463.955,00 (2015)

Risultato ultimi 5 esercizi: 235.574,00 (2017) - € 315.900,00 (2016) - € 275.094,00 (2015) - € 230.668,00 (2014) - 213.930,00 (2013)

Qualificazione:

Trattasi di società in house di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente pubblico affidante (art. 4, comma 2, lettera d) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione assembleare n. 3 dd. 18 marzo 2015 mediante l'acquisizione dalla Provincia Autonoma di Trento di n. 451 azioni del valore nominale di € 1,00 della società stessa, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 33, comma 7bis, della L.P. n. 3/2006. La partecipazione è relativa all'affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e non tributarie).

Esito della ricognizione:

La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/20016, del D. Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento le seguenti attività:

- a) Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti incaricati nell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3;
- b) La riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) L'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale;

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali e in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Analogamente a quanto osservato per le precedenti, trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto.

Per tutte le suesposte ragioni la partecipazione in parola andrebbe pertanto mantenuta.

2.4 AZIENDA PER IL TURISMO DEGLI ALTIPIANI DI FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA Soc. consortile per Azioni

Dati identificativi:

Codice fiscale: 01041970227

Oggetto dell'attività: costruzione e gestione di strutture e infrastrutture utili alla promozione ed all'incremento del turismo e dello sport, agenzia di viaggi e turismo

Tipo e misura di partecipazione: Diretta al 1,36%

Numero dipendenti: 10– sono presenti inoltre n. 3 dipendenti in comando dalla Provincia Autonoma di Trento

Numero Amministratori: 10

Fatturato ultimo triennio: 1.545.733 (2017) - € 1.511.964,00 (2016) - € 1.288.326,00

Risultato ultimi 5 esercizi: € 1.092,00 (2017) - € 22.926,00 (2016) - € 1.702,00 (2015) - € - 7.274,00 (2014) – € - 38.707,00 (2013)

Qualificazione:

Trattasi di società mista di produzione di servizi di interesse generale all'Ente pubblico (art. 4, comma 2, lettera a) necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti e delle unità dedite ai servizi erogati (art. 20, comma 2, lettera b); inoltre, nell'ultimo anno di attività, in considerazione, non sono stati erogati compensi agli amministratori;
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per tre dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Esito della ricognizione:

La società ha per oggetto la promozione dell'immagine e dell'economia turistica nell'ambito territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, come individuato dalla Giunta provinciale ai sensi della Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 e s.m.i., tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- informazione ed accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico-territoriale in funzione della successiva commercializzazione;
- organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini (tali servizi potranno essere svolti anche in via indiretta);
- programmazione e destinazione proventi della neo-istituita imposta di soggiorno provinciale.

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è divenuta titolare della partecipazione nell'Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna a seguito dell'approvazione del piano di riparto definitivo approvato con deliberazione assembleare n. 28 dd. 22 dicembre 2011, che ha trasferito, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, tutti i beni spettanti alla Comunità costituita per l'esercizio delle sue funzioni, tra i quali la quota di partecipazione detenuta precedentemente alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Per i Comuni, l'adesione alle Aziende per il Turismo ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8 e s.m.i.; per quanto riguarda la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri si propone il mantenimento in quanto la partecipazione in A.P.T. consente di concorrere alla realizzazione delle finalità previsto dallo statuto, quali lo sviluppo economico del territorio e la valorizzazione ed il recupero di tradizioni locali. La Comunità infatti, quale Ente locale a struttura associativa e non territoriale, non detiene alcun patrimonio di natura demaniale o indisponibile, atto cioè ad essere inscindibilmente destinato all'esercizio delle sue funzioni. Per l'assolvimento di tale compito istituzionale, quindi, la Comunità è solamente abilitata all'esercizio diretto delle attribuzioni previste dalla L.P. n. 3 del 2006 – istitutiva delle Comunità di Valle – mediante proprie dotazioni istituzionali, affidamento di servizi a terzi ovvero per trasferimento agli stessi. Pertanto lo sviluppo del turismo territoriale, trattandosi del principale comparto della vita economica locale ed assunto espressamente tra le finalità statutarie della Comunità, ben potrà continuare ad essere perseguito mediante la detenzione di una partecipazione minoritaria nella società di produzione di servizi turistici, servizi che la L.P. 11 giugno 2002, n. 8, ha inteso assegnare esclusivamente alle Aziende di promozione Turistica degli ambiti individuati in forza di essa.

2.5 CENTRO SERVIZI CONDIVISI Soc. cons. a r.l.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 02307490223

Oggetto dell'attività: prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale

Tipo e misura di partecipazione: Indiretta al 0,0409%

Il Centro servizi condivisi non ha personale dipendente proprio ma solo personale in distacco da parte di Società consorziate e/o dalla Provincia Autonoma di Trento e pertanto non sostiene costi per il personale.

Numero Amministratori: 5

Fatturato ultimo triennio: € 1.121.458,00 (2017) - € 795.744 (2016) - € 45.996,00 (2015)

Risultato ultimi 3 esercizi: € 0,00 (2017) - € 0,00 (2016) - € 772,00 (2015)

Qualificazione:

Trattasi di società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lettera d).

Esito della ricognizione:

Si tratta di una società consortile che rientra nella categorie delle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti o affidanti le cui caratteristiche sono state descritte al punto 1.4. , tale partecipazione andrebbe mantenuta in quanto svolge servizi strumentali a favore di Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., a sua volta, in parte, legittimamente partecipate dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

3. Conclusioni

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1, le decisioni della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità al fine della progressiva razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

L'attuale revisione ordinaria, richiesta dalla normativa in materia, potrebbe comportare un'eventuale avvio di uno specifico programma di razionalizzazione delle partecipazioni, che dall'esito della ricognizione non vi è luogo ad attivare.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuate, si riporta qui di seguito il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie:

	Tipologia partecipazione	Servizi erogati	Scelta proposta
INFORMATICA TRENTINA S.p.A.	Diretta 0,0399%	Servizi strumentali all'Ente	Mantenimento della partecipazione
CONSORZIO DEI COMUNI	Diretta 0,51%	Consulenza, supporto all'Ente	Mantenimento della partecipazione
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	Diretta 0,451%	Servizi strumentali all'Ente	Mantenimento della partecipazione
APT Soc. cons. per Azioni	Diretta 1,36%	Servizi di interesse generale	Mantenimento della partecipazione
CENTRO SERVIZI CONDIVISI Soc. cons. a r.l.	Indiretta 0,0409%	Servizi strumentali all'Ente	Mantenimento della partecipazione

La spesa sostenuta per il mantenimento di dette partecipazioni, detenute ai fini dell'accesso ai servizi prestati istituzionalmente dalle Società stesse nelle forme in house (con la sola eccezione della partecipazione in APT), ammonta complessivamente ad € 2.562,00 relativa alla sola partecipazione al Consorzio dei Comuni Trentini. Non è invece quantificabile alcuna spesa consolidata, e quindi aggredibile ai fini di un possibile risparmio, derivante dalla partecipazione alle altre Società sopra indicate, in quanto strettamente attinente ai singoli servizi attivati in collaborazione con le stesse.

Si rimanda al provvedimento di approvazione della presente relazione per ulteriori dettagli e motivazioni.

IL SEGRETARIO
dott. Roberto Orempuller